

Anno 5-Numero 3  
Luglio 2010



## Notiziario di Informazione Giuridica e Giurisprudenziale

**Direttore:**

*Massimo Antichi*

**Direttore Responsabile:**

*Maurizia Di Ruzza*

**Redazione a cura di:**

*Giuseppe Conversano*

*Maria Genise*

*Monia Monachini*

*Anna Palombi*

**Redazione e Segreteria:**

Viale Regina Margherita 206

00198 — Roma

Telefono: 06854461

Fax: 0685446527

Email: [notiziario.giuridico@enpals.it](mailto:notiziario.giuridico@enpals.it)

Rivista Trimestrale della Direzione supporto agli organi  
Ufficio Giuridico



## **Parte Prima**

### **Giurisprudenza di Legittimità**

|                                                                                                                                                                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Indennità ordinaria di disoccupazione e lavoratori dello spettacolo.</b><br>Cass. Civ., Sez. Lav., n. 12355 del 20/05/2010                                                                                          | Pag. 5  |
| <b>Omessa denuncia all'Inps di lavoratori registrati nei libri paga e matricola.</b><br>Cass. Civ., Sez. Lav., n. 12355 del 20/05/2010                                                                                 | Pag. 11 |
| <b>Assoggettabilità a contribuzione anche del corrispettivo pattuito a titolo di cessione del diritto di utilizzazione dei bozzetti dei figurinisti o costumisti.</b><br>Cass. Civ., Sez. Lav., n. 7380 del 26/03/2010 | Pag. 15 |

## **Parte Seconda**

### **Legislazione e Disegni di Legge**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo- età pensione anticipata per ballerini e tersicorei – decreto legge nr. 64/2010 convertito con legge n. 100/2010 - Circolare Enpals n. 12/2010.</b><br>Decreto Legge n. 64 del 30/04/2010 | Pag. 23 |
| <b>Sportivi dilettanti – è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni.</b><br>D.P.C.M. 3 novembre 2010, pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20/12/2010                                                                                | pag. 34 |

## **Parte Terza**

### **Circolari e Direttive**

|                                                                                                                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Lavoro occasionale di tipo accessorio nei parchi di divertimento- può essere retribuito anche con i voucher- chiarimenti del Ministero del Lavoro.</b> | <b>Pag. 43</b> |
| <b>Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Risposta ad interpello</b>                                                               |                |
| <b>Fisco e sport - maggiori agevolazioni per sostegno a società e associazioni sportive dilettantistiche- risoluzione dell'agenzia delle entrate.</b>     | <b>Pag. 45</b> |
| <b>Agenzia delle Entrate — Direzione Centrale Normativa.</b>                                                                                              |                |
| <b>Obblighi previdenziali per giovani calciatori e preparatori atletici - operativi sgravi contributivi per le società di calcio.</b>                     | <b>Pag. 49</b> |
| <b>E.N.P.A.L.S.- Circolare n. 16 del 09/11/2010</b>                                                                                                       |                |



## Parte Prima

### Giurisprudenza di Legittimità

**Indennità ordinaria di disoccupazione e lavoratori dello spettacolo.**

**Omessa denuncia all'Inps di lavoratori registrati nei libri paga e matricola.**

**Assoggettabilità a contribuzione anche del corrispettivo pattuito a titolo di cessione del diritto di utilizzazione dei bozzetti dei figurinisti o costumisti.**



## Indennità ordinaria di disoccupazione e lavoratori dello spettacolo.

**Cass. Civ., Sez. Lav., del 20 maggio 2010 n. 12355** *“In materia di indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, i beneficiari della prestazione previdenziale devono essere individuati esclusivamente in base alle vigenti leggi, e non possono essere desunti, in via interpretativa, dalla modulistica predisposta dall'INPS per la presentazione delle relative domande, posto che, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti, in nessun caso tale modulistica potrebbe estendere la platea degli assicurati oltre l'ambito delle leggi che la disciplinano. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto di un lavoratore dello spettacolo all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, in considerazione dell'espressa esclusione dell'indennità di disoccupazione involontaria prevista dall'art. 40, n. 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. in legge n. 1155 del 1936 per il personale artistico, teatrale e cinematografico).”*

Oggetto di analisi della sentenza in epigrafe è stata l'applicabilità o meno della indennità ordinaria di disoccupazione volontaria ai lavoratori dello spettacolo.

In particolare, la controversia ha preso avvio dal ricorso presentato da un lavoratore dello spettacolo diretto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. La sentenza di merito (Corte di Appello di Firenze) aveva escluso il diritto del lavoratore dello spettacolo all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti in considerazione dell'espressa esclusione dell'indennità di disoccupazione involontaria prevista dall'art. 40, n. 5 del r.d.l. n. 1827 del 1935 convertito in L. n. 1155 del 1936 per il personale artistico, teatrale e cinematografico.

Errore di fondo della difesa del ricorrente, secondo i giudici di Piazza Cavour, è stato quindi considerare l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti diversa da quella con requisiti normali. Trattasi invece per entrambi i casi di indennità di disoccupazione ordinaria, la cui differenza è rappresentata esclusivamente dai requisiti contributivi, dalla modalità di accesso alla prestazione, e dalla misura e dai tempi dell'erogazione. Non vi è, invece, alcuna differenza *“per ciò che concerne l'individuazione dei soggetti obbligatoriamente assicurati”*.

Infatti, come precisato anche dall'Inps<sup>1</sup>, l'indennità ordinaria di disoccupazione non può essere concessa ai lavoratori dello spettacolo, con requisiti normali e con requisiti ridotti, nel caso in cui questi svolgano la loro attività in maniera autonoma.

In altre parole, per tutti i lavoratori dello spettacolo occorre, preliminarmente, accertare se nei confronti dei richiedenti la prestazione, sussista un effettivo rapporto di lavoro subordinato ovvero se gli stessi abbiano svolto attività lavorativa autonoma. L'indennità in oggetto è, infatti, ammessa<sup>2</sup> solo se i richiedenti rientrano nella prima ipotesi prospettata.

Sono, altresì, esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione anche i dipendenti appartenenti alla categoria del personale artistico, teatrale e cinematografico, dotati di preparazione tecnica, culturale o artistica, vale a dire che operino nella più ampia autonomia dei compiti assunti che costituiscono espressione talmente personalistica del soggetto che, in essa, non concorre l'apporto e l'opera dell'imprenditore<sup>3</sup>. Tale esclusione è una conseguenza dell'imposizione normativa che non include la suddetta categoria di prestatori d'opera in quella dei lavoratori assoggettabili all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e, pertanto, non li considera destinatari di tale trattamento, né con requisiti normali né con requisiti ridotti<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. Messaggio Inps n. 33014 del 31/12/2010

<sup>2</sup> Cfr. Messaggio Inps n. 12956 del 25/03/1998

<sup>3</sup> Cfr. Circolare Inps n. 191 del 20/08/1998

<sup>4</sup> **Art. 40 Regio Decreto Legge n. 1827/1935, convertito con L. n. 1155/1936**

Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:

1° i lavoratori agricoli, salvo quelle categorie che siano dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, o in tutto il Regno o in determinate località, con le norme stabilite dal regolamento;

2° [abrogato];

3° i lavoratori a domicilio;

4° i domestici i portieri e le persone addette in genere sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari;

5° il personale artistico, teatrale e cinematografico;

6° coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti secondo le disposizioni del codice civile;

7° coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda;

8° coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui;

Merita, infine, particolare attenzione il quarto motivo di ricorso, fondato sulla circostanza che, riguardo la richiesta in argomento, l'Inps abbia predisposto modulistica comprendente tra i soggetti richiedenti, anche i lavoratori dello spettacolo non artisti. Questo implicherebbe, secondo i ricorrenti, la possibilità per questi lavoratori di beneficiare della indennità *de quo* per stessa previsione dell'Istituto.

La Corte di Cassazione ha, invece, statuito che trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, *“in nessun caso la modulistica predisposta dall'Inps per la formulazione delle domande di accesso alla prestazione previdenziale potrebbe estendere la platea degli assicurati oltre l'ambito previsto dalle leggi che la disciplinano”*

*Giuseppe Conversano*

---

9° coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi

**Cassazione Civile, Sez. Lav., del 20 maggio 2010 n. 12355.**

### **Svolgimento del processo**

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 29.9 - 20.10.2006, accogliendo l'impugnazione proposta dall'Inps, rigettò la domanda svolta da O.P. e diretta al conseguimento, per l'anno 2001, dell'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. A sostegno del decisorio la Corte territoriale osservò quanto segue:

in base al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 37, comma 1, convertito in L. n. 115 del 1936, l'ambito dei lavoratori dipendenti assicurati contro la disoccupazione volontaria è limitato da alcune tassative eccezioni, fra le quali quella concernente i lavoratori dello spettacolo che, come l' O., svolgono attività artistica;

- ciò vale anche per la richiesta indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, non potendosi condividere l'assunto dell' O. secondo cui tale indennità sarebbe applicabile ai lavoratori di tutti i settori;

- conseguentemente non poteva trovare applicazione nella specie la "sanatoria" di cui al D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 siccome presupponente l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione obbligatoria con l'Inps, ancorché, per qualsivoglia ragione, vi fosse stato versamento di contributi all'Istituto;

- comunque l' O. non avrebbe potuto beneficiare della suddetta "sanatoria", perché l'accertamento dell'indebito versamento, in relazione alla contribuzione dell'anno 2001, era avvenuto ben prima dei cinque anni dalla data di effettuazione del versamento stesso;

- era irrilevante che i moduli predisposti dall'Inps per la richiesta dell'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti contemplassero anche i "lavoratori dello spettacolo", poiché fra questi ultimi sono ricompresi anche i lavoratori dello spettacolo "non artisti", i quali, svolgendo un'attività non prevedente una preparazione artistica e culturale, sono tutelati, a differenza del "personale artistico, teatrale e cinematografico", dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai sensi del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 37. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, O.P. ha proposto ricorso per Cassazione fondato su cinque motivi e illustrato con

memoria. L'intimato Inps ha resistito con controricorso.

### **Motivi della decisione**

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 nonché vizio di motivazione, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la norma anzidetta doveva ritenersi applicabile nella fattispecie, stante la sussistenza del suo rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'Inps e l'avvenuto versamento dei contributi per la disoccupazione volontaria all'Inps, con conseguente consolidamento di questi ultimi.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale, ai fini del consolidamento dei contributi, non abbia tenuto conto che gli stessi erano stati versati a partire dal 1984 e fino al 1997, dunque prima dei cinque anni dall'accertamento dell'indebito da parte dell'Inps, che ne aveva contestato la debenza solo nel 2004, nel corso del giudizio di primo grado, nel mentre per il 2001 non era stata fatta questione di versamento indebito dei contributi, bensì era stata richiesta l'erogazione dell'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 86 del 1988, art. 7 anche in combinato con il D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 osservando che l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti è misura di sostegno all'occupazione, diversa dalla disciplina base dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria prevista dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 7 e che, per come è formulato, il predetto D.L. n. 86 del 1988, art. 7 al comma 3, fa rientrare fra i beneficiari dell'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti tutti i lavoratori (occasionalmente stagionali) ivi compresi gli artisti, senza distinguere quindi riguardo ai settori a cui appartengono, purché in possesso dei requisiti di legge, sussistenti nel caso all'esame anche per effetto della sanatoria ai sensi del surricordato D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione data dalla Corte territoriale al Mod. 86/88 dell'Inps, contenente le istruzioni per conseguire l'indennità di disoccupazione

a requisiti ridotti, sostenendo che erroneamente, in particolare con violazione dell'art. 1367 c.c., ne è stata ritenuta la riferibilità ai lavoratori dello spettacolo non artisti, nel mentre il suddetto modello costituisce vera e propria ammissione della controparte.

Con il quinto motivo il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., della L. n. 160 del 1988, di conversione del D.L. n. 86 del 1988, ove interpretata nel senso che dal novero dei soggetti obbligatoriamente assicurati sarebbero esclusi i lavoratori subordinati artisti.

2. Va prioritariamente esaminato il terzo motivo di gravame. Il R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40 convertito in L. n. 1155 del 1936, per quanto qui specificamente rileva prevede che "Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:

.....5) il personale artistico, teatrale e cinematografico; .....8) coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui; ....".

Ne discende che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui al n. 5 (che costituisce solo una parte dei lavoratori dello spettacolo, rientrando in tale più ampia qualificazione anche i lavoratori adibiti ad attività non presupponente una preparazione artistica) deve ritenersi escluso dall'assicurazione obbligatoria in parola (non potendo quindi condividersi il risulante difforme orientamento di cui a Cass., n. 4327/1981) indipendentemente dalla ricorrenza della clausola generale di esclusione prevista, per i lavoratori occasionali, dal successivo n. 8.

Il D.L. n. 86 del 1988, art. 7, comma 3, convertito con modificazioni in L. n. 160 del 1988, che ha introdotto la cosiddetta indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, prevede che "L'assicurazione contro la disoccupazione di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 37 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, è estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'art. 40, commi 8 e 9, del citato D.L.. Fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 19, comma 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati

versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto alla indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate".

Il D.L. n. 108 del 1991, art. 1, comma 2, convertito con modificazioni in L. n. 169 del 1991, ha poi stabilito che "A decorrere dall'anno 1990, è confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti ottavo e nono del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155...".

Qualificata esplicitamente come ordinaria, oltre che dalla legge istitutiva, anche dalla norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 108 del 1991, art. 3, comma 4, convertito con modificazioni in L. n. 169 del 1991, l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti si presenta, quindi, diversificata, rispetto a quella con requisiti normali, per quanto riguarda il requisito contributivo, le modalità per l'accesso alla prestazione, la misura e i tempi (necessariamente differiti) dell'erogazione della prestazione stessa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 15523/2008; 19437/2006; 2936/2004; 12778/2003), ma non già per ciò che concerne l'individuazione dei soggetti obbligatoriamente assicurati, che, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, restano gli stessi che possono (ovvero, al contrario, non possono) beneficiare dell'indennità di disoccupazione a requisiti normali.

Ne consegue che il disposto venir meno dell'esclusione generale relativa ai lavoratori occasionali (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 8) non elimina l'esclusione specificamente stabilita al precedente n. 5 per il "personale artistico, teatrale e cinematografico". Deve quindi convenirsi che il suddetto "personale artistico, teatrale e cinematografico" (al quale pacificamente appartiene l'odierno ricorrente) non è soggetto all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, con riguardo tanto all'indennità a requisiti normali, quanto a quella a requisiti ridotti. Essendosi la Corte territoriale conformata a tale interpretazione, il motivo all'esame va disatteso.

3. Il quarto motivo di ricorso non è fondato, posto che, vertendosi in materia sottratta alla

disponibilità delle parti, in nessun caso la modulistica predisposta dall'Inps per la formulazione delle domande di accesso alla prestazione previdenziale potrebbe estendere la platea degli assicurati oltre l'ambito previsto dalle leggi che la disciplinano.

4. Nell'istituzione del trattamento di disoccupazione involontaria per i lavoratori stagionali od occasionali la discrezionalità del legislatore è massima, poiché è comunque necessario stabilire un numero minimo di giornate lavorative, nell'ambito di uno o più anni, entro il quale possa ravvisarsi un rapporto di lavoro con un minimo di stabilità, la cui cessazione possa dar luogo a disoccupazione indennizzabile, ed al di fuori del quale il legislatore può ragionevolmente presumere che il soggetto tragga altrove i propri mezzi di sostentamento.

Perciò l'eccezione di incostituzionalità svolta con il quinto motivo è manifestamente infondata, rientrando nella discrezionalità del legislatore limitare la tutela nei confronti della disoccupazione involontaria in base alla natura e alle peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa espletata, del che è appunto espressione il R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40. 5.

In ordine al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 (sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria), secondo cui debbono essere acquisiti alle singole gestioni e, quindi, accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative, quei contributi indebitamente versati, allorché l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data dell'avvenuto versamento medesimo, riveste carattere eccezionale, cosicché tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'Inps e, conseguentemente, non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale, a sua volta, presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand'anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 64/2009; 13919/2001; 5078/1991; 449/1988; 451/1985; 6152/1981; 4044/1980).

Ed invero, come è stato osservato (cfr. Cass., n. 13919/2001, cit., in motivazione), "non si è in presenza ... di una norma espressione di un principio generale di tutela dell'affidamento nella validità di un rapporto contributivo, risultando la disposizione circoscritta al settore delle assicurazioni Inps ed esprimendo chiaramente la lettera della norma l'intento di sanare i versamenti indebiti esclusivamente all'interno di tale rapporto assicurativo (in particolare, contributi versati su voci retributive escluse); del resto, una definitiva conferma dell'impossibilità di una lettura diversa ed estensiva si desume dalla mancanza nella norma di qualsiasi indicazione circa i requisiti (oggettivi) dell'apparenza e (soggettivi) dell'affidamento". Di nessun rilievo è dunque che l'odierno ricorrente sia assicurato presso l'Enpals, mentre assume rilevanza decisiva, al fine di escludere in radice l'applicabilità della sanatoria di che trattasi, la circostanza che, per essere ricompreso nell'ambito del "personale artistico, teatrale e cinematografico", il medesimo, a mente del già ricordato R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 5, non può instaurare un rapporto di assicurazione obbligatoria con l'Inps al fine della tutela contro la disoccupazione involontaria.

6. Come esposto nello storico di lite la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità alla fattispecie della sanatoria di cui al predetto D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 per due distinte ragioni, ciascuna delle quali di per sé idonea a sostenere il decisum sul punto: la prima, testé esaminata, concernente l'inesistenza di un valido rapporto di assicurazione obbligatoria con l'Inps; la seconda basata sulla ritenuta tempestività dell'accertamento dell'indebito versamento indebito (ossia entro i cinque anni dalla sua effettuazione).

Trova quindi applicazione nella fattispecie il principio secondo cui, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l'esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi, giacché, ancorché esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso

l'annullamento della decisione anzidetta (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13956/2005; 20454/2005; 18240/2004; 12976/2001).

Deve quindi ritenersi l'inammissibilità del secondo mezzo.

7. In base alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque rigettato.

Il ricordato risalente difforme orientamento giurisprudenziale, l'assenza di precedenti specifici concernenti la spettanza dell'indennità a requisiti ridotti e l'alternativo esito dei gradi di merito consigliano la compensazione delle spese di lite relative al giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

## Omessa denuncia all'Inps di lavoratori registrati nei libri paga e matricola.

**Cass. Civ., Sez. Lav., del 10 maggio 2010 n. 11261 :** *“In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa denuncia all'INPS di lavoratori, ancorché registrati nei libri paga e matricola, configura l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa denuncia dei lavoratori all'INPS faccia presumere l'esistenza della volontà del datore di occultare i rapporti di lavoro al fine di non versare i contributi, e gravando sul medesimo l'onere di provare la sua buona fede, che non può reputarsi assolto in ragione della mera registrazione dei lavoratori nei libri paga e matricola, che restano nell'esclusiva disponibilità del datore stesso e sono oggetto di verifica da parte dell'istituto previdenziale solo in occasione delle ispezioni”.*

Con la sentenza in esame la Cassazione afferma che la mancata denuncia all'INPS di lavoratori iscritti nei libri paga e matricola configura l'ipotesi di evasione contributiva prevista dall'art. 116, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 2000 n. 3885; l'omessa denuncia fa,

<sup>5</sup> Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 116, comma 8: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occultare i rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o

infatti, supporre una volontà del datore di lavoro di occultare i rapporti di lavoro al fine di non assolvere il relativo obbligo contributivo, rimanendo a carico del “perseguito” l'onere di provare la sua buona fede, onere che nel caso di specie – secondo la Cassazione – non risulta assolto dal ricorrente.

A nulla rileva, quindi, l'iscrizione effettuata nei libri paga e matricola, in quanto gli stessi sono destinati a rimanere nella disponibilità del datore di lavoro e possono essere controllati dall'INPS solo in caso di ispezione.

La Cassazione respinge, dunque, la tesi sostenuta dalla parte ricorrente che riconduceva il caso di specie nell'ambito dell'ipotesi meno grave di omissione contributiva, disciplinata dalla lettera a) del suindicato articolo, ipotesi che ricorre nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto ad effettuare tutte le denunce e registrazioni obbligatorie ma abbia ommesso di pagare i contributi.

La riconducibilità della fattispecie in esame alla evasione o omissione contributiva appare determinante anche alla luce della definizione delle sanzioni dovute il cui ammontare è stabilito dal legislatore, ovviamente, in modo più contenuto per l'omissione e più elevato per l'evasione.

In relazione agli altri profili di ricorso relativi sia al debito (considerato dai giudici di merito non controverso, in quanto il ricorrente non aveva contestato la pretesa contributiva ma si era limitato a dedurre l'omesso computo dell'acconto già versato) che al pagamento rateizzato (considerato dal giudice di appello non una conseguenza automatica della domanda presentata dall'interessato, ma il risultato di un specifico provvedimento subordinato ad una valutazione discrezionale dell'Istituto previdenziale circa la

premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Quale la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

sussistenza dei requisiti previsti dalla legge), la Cassazione li ritiene infondati in quanto non hanno formato oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.

*Anna Palombi*

**Cassazione Civile, Sez. Lav., del 10 maggio 2010 n. 11261.**

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso del 21.5.2002 la Somaç s.r.l. chiedeva al Tribunale di Agrigento di accertare che l'avviso bonario del 18.04.2002 - con il quale l'Inps aveva chiesto il pagamento della somma di L. 47.321.000 per contributi non versati per tre lavoratori, nonché il pagamento della somma di L. 28.832.954 per sanzioni, sulla base del verbale ispettivo n. 517 del 3.08.2001 - era nullo ed illegittimo per non avere l'Istituto considerato i versamenti effettuati il 7.11.2001 ed il 3.12.2001, ammontanti a L. 14.541.000.

L'Inps, in proprio e quale rappresentante della SCCI, si costituiva e resisteva chiedendo in via riconvenzionale la condanna della ricorrente al pagamento dei contributi e delle sanzioni dovuti, detratta la somma di Euro 7.569,71 già versata.

Il Tribunale, con sentenza del 3.06.2003, dichiarava il difetto di interesse ad agire della soc. Somaç contro l'avviso bonario e in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'Inps condannava la società al pagamento delle somme indicate nel verbale di accertamento del 3.08.2001, maggiorate dei relativi oneri accessori, detratto l'acconto già versato di Euro 7.546,71.

L'appello proposto dalla Somaç s.r.l. veniva respinto dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza depositata il 9.12.2005.

Per quanto qui ancora interessa la Corte territoriale osservava: a) che l'appellante non aveva ragione di dolersi del rigetto del ricorso per difetto di interesse ad impugnare l'avviso bonario, in quanto la sussistenza del debito contributivo era stata comunque accertata dal Tribunale, nel contraddittorio delle parti, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dall'Inps; b) che la società nel ricorso introduttivo non aveva contestato la pretesa contributiva di cui al verbale ispettivo del 3.08.2001, essendosi limitata a dedurre l'omesso computo dell'acconto e l'errata determinazione delle sanzioni, nonché a chiedere l'accertamento del proprio diritto al pagamento rateizzato; di conseguenza la non contestazione del debito aveva reso lo stesso non controverso, mentre l'acconto versato era stato computato e dedotto dal debito compless-

sivo; c) che l'omessa denuncia all'Inps di lavoratori dipendenti, benché registrati nei libri paga e matricola, configurava l'ipotesi della evasione contributiva di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave figura della omissione contributiva di cui alla lettera a) della norma predetta; d) che la rateizzazione del debito ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, non era una conseguenza automatica della domanda presentata dall'interessato, ma era subordinata ad un provvedimento di ammissione da parte dell'Inps a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente disciplina.

Per la cassazione di tale sentenza la Somaç s.r.l. ha proposto ricorso sostenuto da due motivi. L'Inps ha resistito con controricorso.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 434 e 437 c.p.c., nonché violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, e censura la sentenza impugnata per aver affermato che la dichiarazione di difetto di interesse ad impugnare l'avviso bonario, benché errata, fosse comunque irrilevante. In realtà la società, che aveva fatto lo domanda di rateizzazione con lettera raccomandata del 25.5.2002 (respinta dall'Inps in data 13.6.2002) e nuovamente formulato la domanda di rateizzazione con il ricorso introduttivo, aveva interesse a far accertare l'erroneità dell'avviso bonario per la mancata detrazione delle somme già versate in acconto, nonché a far accertare il suo diritto alla rateizzazione del solo debito residuo, detratto l'acconto versato.

La società censura altresì la sentenza impugnata per aver ritenuto provato il debito contributivo di cui al verbale ispettivo del 3.08.2001, benché l'Inps non avesse prodotto alcun documento idoneo a provare il suo credito.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, e sostiene che nel caso di specie, in cui i lavoratori erano stati regolarmente registrati nei libri paga e matricola ed i libri predetti esibiti agli ispettori, si verserebbe nell'ipotesi meno grave della "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della norma citata, essendo palese che mancava la volontà di occultare i rapporti di lavoro.

I vari profili di censura del primo motivo di ricorso sono infondati atteso che:

- a) i giudici di merito, a seguito delle contrapposte domande delle parti, hanno preso in esame il problema della sussistenza del credito contributivo vantato dall'Inps e indicato nell'avviso bonario impugnato, di modo che, di fatto, la pronuncia di difetto di interesse ad impugnare l'avviso bonario è rimasta del tutto irrilevante;
- b) i giudici di merito hanno ritenuto provato il predetto credito contributivo sul rilievo che la società, con il ricorso introduttivo, non ha affatto contestato la pretesa dell'Inps di cui al verbale ispettivo del 3.8.2001 - limitandosi a lamentare l'omesso computo dell'acconto versato, a contestare il criterio di determinazione delle sanzioni ed a sostenere il proprio diritto al pagamento rateizzato - sicché la non contestazione del debito ha reso lo stesso non controverso e non bisognoso di prova; tale argomentazione del giudice di appello non è stata in alcun modo censurata dal ricorrente;
- c) il giudice di appello ha affermato che il regime di rateizzazione non è una conseguenza automatica della domanda presentata dall'interessato, ma segue ad un provvedimento di ammissione da parte dell'Istituto subordinato ad una valutazione discrezionale circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, mentre nel caso di specie la società non aveva neppure allegato i requisiti in relazione ai quali riteneva di poter essere ammessa al beneficio della rateizzazione; anche questa affermazione della Corte territoriale non ha formato oggetto di alcuna specifica censura da parte della ricorrente.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

L'omessa denuncia all'Inps di lavoratori, benché registrati nei libri paga e matricola, configura l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, lett. B, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della stessa norma, limitata alle sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta di pagare i contributi. L'omessa denuncia dei lavoratori all'Inps, infatti, fa presumere l'esistenza della volontà del datore di lavoro di occultare i rapporti di lavoro al fine di non versare i contributi, restando così a carico del perseguito l'onere di provare la sua buona fede, onere

nella specie non assolto dalla ricorrente. A tal fine non è certo sufficiente la registrazione dei lavoratori nei libri paga e matricola, documenti che restano nella disponibilità del datore di lavoro e che sono controllati dall'Istituto previdenziale solo in occasione di ispezioni, come è provato dalla stessa vicenda in esame, in cui il datore di lavoro ha omesso di versare i contributi dovuti benché avesse registrato i dipendenti nei predetti libri.

In definitiva, il ricorso deve esser respinto con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore dell'Inps delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10,00, per esborsi ed in Euro duemila per onorari, oltre accessori di legge.

## **Assoggettabilità a contribuzione anche del corrispettivo pattuito a titolo di cessione del diritto di utilizzazione dei bozzetti dei figurinisti o costumisti.**

**Cass. Civ., Sez. Lav., del 20 maggio 2010 n. 12355** *“In tema di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dello spettacolo, l'art. 43, terzo comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale esclude dalla base contributiva i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, primo comma, nn. da 1 a 14, del d.l.C.p.S. n. 708 del 1947 e succ. mod. a titolo di cessione dello sfruttamento dei diritti d'autore, trova applicazione anche ai costumisti ed ai figurinisti, indicati al n. 13 di quest'ultima disposizione, non essendo la predetta esclusione condizionata alla configurabilità del diritto d'autore, con la conseguenza che tali compensi, ove pattuiti, vanno detratti da quelli assoggettabili a contribuzione, nei limiti della quota massima prevista dall'art. 43 cit., e che incombe all'ENPALS, qualora intenda sottoporre a contribuzione anche la parte del compenso riguardante la cessione dei diritti di utilizzazione, l'onere di provare che la relativa pattuizione non è genuina, in quanto la funzione del costumista, nella specie, si riduceva all'assistenza e consulenza strettamente connesse alla realizzazione dello spettacolo”.*

Nonostante l'intenzione del legislatore nell'emanazione dell'art. 43 della L. n. 289 del 2002<sup>6</sup>, sia stata quella di limitare (se non addi-

rittura di veder cessare) il contenzioso contributivo, ancora una volta ci troviamo ad affrontare su questa rivista un caso avente ad oggetto l'assoggettabilità o meno a contribuzione del corrispettivo pattuito a titolo di cessione del diritto di immagine.

Un'ulteriore obiettivo della norma, ben evidenziato dalla pronuncia in esame, è stato, quindi, quello di *“moralizzare il settore dello spettacolo, mirando ad evitare intese dirette a privilegiare a dismisura l'entità dei compensi dovuti a titolo di cessione del diritto d'autore, che sono esenti da contribuzione, a scapito di quelli pattuiti come corrispettivo della prestazione, che ne sono invece soggetti”.*

Venendo, dunque, al caso specifico, parte contraente del suddetto contratto, oltre all'impresa datrice di lavoro, sono stati alcuni costumisti e figurinisti che hanno pattuito un compenso per la cessione del diritto di utilizzazione economica dei bozzetti di scena.

L'Enpals, con l'unico motivo di ricorso, ha censurato l'operato dei giudici della Corte di Appello di Milano, negando in assoluto che per i costumisti possa sussistere un diritto d'autore ed il conseguente diritto alla sua utilizzazione economica.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il suddetto motivo. Infatti, i giudici di Piazza Cavour, hanno rilevato che, anche solo in base ad una interpretazione letterale dell'art. 43 legge cit., tutte le categorie ricomprese dal nr. 1 al nr. 14 del d.l.c.p.s. 708/1947 possono in astratto pattuire un compenso per la cessione dello

gente disciplina, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. ... (Sostituisce il secondo comma dell'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708).

3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.

### **<sup>6</sup> Art. 43 Norme in materia di ENPALS**

1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1° gennaio 2003:

a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è quella in vigore nel fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;

b) l'ENPALS non è tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell'Ente definite alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, è estesa all'ENPALS, con applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di nomina previsti per l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), salvo che per il collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad applicarsi la vi-

sfruttamento economico dei diritti di autore, perché la predetta norma non “opera alcun riferimento alla legge sul diritto d’autore, né a questo condiziona la sua applicabilità”.

Pertanto, nel caso specifico, l’ente previdenziale doveva dimostrare (in quanto comunque onerata in tal senso), nella fase istruttoria dei giudizi di merito, che l’attività svolta dai costumisti si riduceva in realtà alla assistenza e consulenza strettamente connesse alla realizzazione dello spettacolo.

Più in generale ciò significa che l’Enpals dovrà verificare di volta in volta quale sia l’attività posta in essere in concreto dal lavoratore, al fine di far emergere quelle pattuizioni che eufemisticamente la Corte di Cassazione ha definito “non genuine”.

*Giuseppe Conversano*

**Cassazione Civile, Sez. Lav., del 16 febbraio 2010 n. 3599**

### **Svolgimento del processo**

Con la sentenza in epigrafe indicata del 13 ottobre 2005, la Corte d'appello di Milano, all'esito di consulenza contabile, in parziale riforma della statuizione di primo grado, condannava la spa Reti televisive Italiane a pagare all'Enpals la somma di Euro 25.441,49 per contributi omessi. Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale affermava che anche i costumisti, rientrando tra le categorie di cui al D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, sono assoggettati alla disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 43, per cui i compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività, per cui tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile.

Rilevavano infatti i Giudici di merito che anche queste categorie possono percepire compensi a titolo di diritti di autore, perché la loro attività può ben essere di tipo creativo e non meramente esecutivo di disegni altrui.

Avverso detta sentenza l'Enpals ricorre con un motivo.

Resiste con controricorso la spa reti Televisive Italiane.

### **Motivi della decisione**

Con l'unico motivo, lamentando violazione della L. n. 289 del 2002, art. 43, comma 3 e del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, in relazione alla L. n. 633 del 1941, l'Enpals sostiene che i figurinisti non sono titolari di diritto d'autore e che quindi tutti i compensi percepiti sarebbero corrispettivi dell'attività lavorativa svolta e quindi sarebbero integralmente sottoponibili a contribuzione.

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Per quanto riguarda la disciplina dei contributi dovuti all'Enpals, la base di computo è da rinvenire nel compenso giornaliero erogato per l'attività prestata; lo fa palese il D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 4, che li determina "in percen-

tuale della retribuzione lorda individuale giornaliera percepita da ciascun iscritto". Il contributo previdenziale si determina dunque in una certa aliquota del corrispettivo spettante per l'attività lavorativa svolta, al di fuori quindi di compensi di altro genere, ossia di compensi che vanno a remunerare elementi diversi rispetto al lavoro, come ad esempio le cosiddette royalties per la vendita del prodotto spettacolo realizzato. Parimenti disponeva l'art. 2 del citato D.P.R. n. 1420 del 1971, che pure distingueva tra contributo base, determinato in apposita tabella, e contributo a percentuale, il quale veniva determinato sulla retribuzione giornaliera onnicomprensiva di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12. Invero sia il citato D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 2, comma 3, sia la disposizione successiva, ossia il D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 8, stabilivano un massimale giornaliero, ed infatti quest'ultima norma disponeva che "Le all'quote contributive dovute per il personale di cui ai commi 2 e 3 si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di un milione", ponendo poi l'obbligo di un contributo di solidarietà sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile per ciascuna fascia.

Erano e sono quindi, alla luce della legislazione citata, esenti da contribuzione le somme erogate a detti lavoratori per lo sfruttamento del prodotto spettacolo, ossia i compensi relativi alla cessione dei diritti dell'opera dell'ingegno, dovendo la contribuzione Enpals essere parametrata unicamente al corrispettivo per l'attività lavorativa prestata.

2. Successivamente è intervenuto la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 43, il cui comma 3, recita come segue. "Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 1, nn. da 1 a 14 e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40% dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge".

La disposizione appare sicuramente applicabile, giacché concerne la medesima questione oggetto del giudizio ed opera in tutti i casi in cui il contenzioso non era definito alla data della sua entrata in vigore, come avviene nella specie. La ratio della norma è quella di semplificare la materia, e quindi anche di ridurre il contenzioso, attraverso una disposizione "di chiusura" che si sovrappone e limita in certa misura la volontà delle parti, eliminando la necessità, per determinare l'imponibile contributivo, di indagare sulla natura dei compensi erogati. Ma il fine ulteriore è quello di moralizzare il settore dello spettacolo, mirando ad evitare intese dirette a privilegiare a dismisura l'entità dei compensi dovuti a titolo di cessione del diritto d'autore, che sono esenti da contribuzione, a scapito di quelli pattuiti come corrispettivo della prestazione, che ne sono invece soggetti.

Si dispone infatti che il corrispettivo per la cessione dello sfruttamento economico del diritto d'immagine non può eccedere il 40% del compenso complessivamente pattuito, di talché la quota superiore a questa percentuale si considera automaticamente come corrispettivo e quindi come imponibile ai fini contributivi, mentre solo il 40% viene esentato. Ossia, per determinare la quota imponibile ai fini contributivi - ferma la volontà delle parti di attribuire alla cessione del diritto all'immagine una quota dell'intero compenso che sia inferiore al 40% - si prevede viceversa che, ove detta quota sia superiore, e per converso venga attribuita come corrispettivo dell'attività lavorativa vera e propria una quota inferiore al 60%, occorre procedere come segue: si calcola l'ammontare dei compensi complessivi, se ne detrae il 40% che è la quota massima esente, indi si calcola l'aliquota sul restante 60%; si detrae poi l'ammontare dei contributi già versati e si accerta se residui un credito a favore dell'Istituto previdenziale;

3. Nella presente causa, in relazione ai contributi dovuti dai costumisti, i Giudici d'appello hanno proceduto a consulenza contabile, conferendo il quesito nei termini suddetti, ossia per calcolare la contribuzione su quella parte di corrispettivo remunerante la prestazione lavorativa, tenendo conto che la parte esente non poteva superare il limite posto dalla citata L. n. 289 del 2002.

L'Ente ricorrente censura l'operato dei Giudici di merito, sostenendo che per i costumisti non

sussiste il diritto d'autore e quindi tutto ciò che ricevono costituisce compenso per l'attività lavorativa e quindi dovrebbe integralmente essere sottoposto a contribuzione.

La tesi non può essere accolta giacché, in primo luogo la legge considera ben possibile che anche i costumisti o figurinisti siano compensati "per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti d'autore" giacché la citata L. n. 289 del 2002, art. 43, contempla i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 1, nn. da 1 a 14. comprendendovi quindi anche i figurinisti che sono indicati al n. 13. Né la disposizione, speciale perché attiene all'imponibile contributivo, opera alcun riferimento alla legge sul diritto d'autore, né a questo condiziona la sua applicabilità. 4. L'Ente doveva allora, nei gradi di merito, eccepire che, nella specie, il compenso pattuito ed erogato ai figurinisti, dei cui contributi si controverte, non comprendeva alcuna cessione di diritti, ma andava a remunerare solo l'attività lavorativa prestata.

Ciò però non è, dal momento che nella comparsa di risposta in primo grado - che la Corte può esaminare dal momento che parte contro ricorrente eccepisce che hi ricorso è stata sollevata una questione nuova in fatto, che sarebbe quindi ormai preclusa - l'Enpals, in relazione alla posizione della costumista G. D., aveva riportato il tenore del contratto in cui apparivano distinti compensi: L. 2 milioni per la ideazione e la realizzazione dei bozzetti e la cessione dei diritti di utilizzazione economica e L. 2 milioni per l'attività di assistenza e consulenza durante la fase di realizzazione dei costumi. Analogamente era stato pattuito per gli altri provvedimenti.

E' vero che anche in detta comparsa di risposta l'Ente sosteneva essere influente il fatto che l'impegno contrattuale ed il corrispettivo fosse stato diviso in più parti, sostenendo che "la ideazione dei bozzetti e la cessione dei diritti di utilizzazione altro non sarebbe che parte integrante dell'attività di costumista".

Ciò però corrisponde ad un'opinione meramente soggettiva dell'Ente, che non trova rispondenza nel contratto come riportato dall'Ente stesso, ma anzi lo contraddice, unificando due compensi colà destinati a restare distinti in quanto corrispondenti ad oggetti distinti. In via generale è invero possibile che nell'attività del

costumista non vi sia alcuna cessione del diritto di utilizzazione, perché i bozzetti non realizzano alcuna opera dell'ingegno, o perché la pattuizione tra le parti non la contempla; quando però tale cessione è prevista nel contratto stipulato con il costumista, l'ente, per sottoporre a contribuzione anche il compenso relativo alla cessione del diritto di utilizzazione, dovrebbe dimostrare che la pattuizione non è "genuina" e che la funzione del costumista, in quel caso, si riduceva alla assistenza e consulenza strettamente connesse alla realizzazione dello spettacolo.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 33,60 oltre quattromila Euro per onorari.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010



## Parte Seconda

### Legislazione e Disegni di Legge

***Regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo- età pensione anticipata per ballerini e tersicorei – decreto legge nr. 64/2010 convertito con legge n. 100/2010 - Circolare Enpals n. 12/2010.***

***Sportivi dilettanti – è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni.***



***Regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo- età pensione anticipata per ballerini e tersicorei – decreto legge nr. 64/2010 convertito con legge n. 100/2010 - Circolare Enpals n. 12/2010.***

Le novità arrecate dalla normativa di riordino degli enti lirici di cui alla legge 29 giugno 2010, n.100 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali” hanno investito anche un settore della platea di lavoratori assicurata all’Enpals.

La nuova normativa è intervenuta, tra l’altro, sui trattamenti pensionistici di ballerini e tersicorei, e, in particolare, sulla determinazione dell’età pensionabile per i danzatori professionali: a partire dal 1 maggio 2010, pertanto, l’età pensionabile è di 45 anni, indistintamente per uomini e donne.

Una disposizione transitoria, valida per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 100/2010, vale a dire fino al 1° maggio 2012, offre un trattamento particolare per i danzatori professionali, assunti a tempo indeterminato, che abbiano già raggiunto, o superato, i nuovi limiti stabiliti per l’età pensionabile.

Ballerini e tersicorei, pertanto, possono scegliere di rinviare il pensionamento e rimanere in servizio, fermo restando che, comunque, le donne non devono superare i 47 anni di età e gli uomini i 52.

L’eventuale opzione personale deve essere comunicata - o rinnovata- ogni anno, nei termini stabiliti dall’Enpals, che ha provveduto ad emanare, a chiarimento delle nuove disposizioni, nella circolare la circolare n. 12 del 6/10/2010 (allegata).

La suddetta circolare integra e sostituisce la circolare n. 7 del 23 luglio 2010 (sono fatti salvi gli effetti già prodotti).

Per quanto riguarda le cosiddette finestre di uscita, la cd manovra estiva, realizzata dal Governo con la legge n. 122/2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, prevede espressamente l’estensione delle nuove disposizioni restrittive anche ai lavoratori assicurati presso l’Enpals.

A decorrere dall’anno 2011, pertanto, ai sensi dell’art.12 della citata legge n.122/2010, coloro che matureranno i requisiti minimi richiesti per l’accesso al pensionamento dal gennaio 2011 conseguiranno la pensione con un ritardo di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.

*M. Di Ružza.*

**Decreto Legge n. 64 del 30/04/2010, convertito con Legge n. 100 29 giugno 2010**

**Disposizioni urgenti in materia di spettacolo ed attività culturali.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonché in materia di attività e servizi culturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro e delle politiche sociali;

Emana  
il seguente decreto-legge:

**Art. 1 Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico**

1. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra le fondazioni, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data

di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana;

a-bis) miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti;

b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività, nonché alla partecipazione di soggetti pubblici e privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio;

c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile;

d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni;

d-ter) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;

e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;

e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;

f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza;

f-bis) individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione.

1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresì ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;

b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di

finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse;

d) stabilire che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscano con chiarezza all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilità della gestione, che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonché l'adeguata autonomia decisionale;

e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d'opera italiani, come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell'intervento culturale inteso come investimento e non come spesa;

f) prevedere che siano mantenuti la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo, lirica, balletto, musica sinfonica, come tipicità caratterizzanti l'identità e i fini istituzionali delle fondazioni;

g) valorizzare le finalità ed il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro mission di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane.

2. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.

3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## **Art. 2 Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni è sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali. L'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro è stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

### **Art. 3 Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche**

1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro

autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

2. Nell'ambito delle attività consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituenti corpi artistici autonomi, è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, è riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4».

3-bis. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo,

eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della fondazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

5-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche, che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l'ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti aggiunti, nei limiti del 15 per cento dell'organico approvato.

6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto è sostituito dal seguente:

«4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età superiore. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensiona-

mento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini».

8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 7, valutato in euro 2.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 7 e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8-bis. Esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla Fondazione per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la Fondazione di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamen-

te autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

#### **Art. 4 Disposizioni in materia di attività culturali**

1. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

#### **Art. 5 Disposizioni in materia di attività cinematografiche**

[1. Al fine di quanto previsto nell'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nella società di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

3. La società di cui al comma 1 presenta al Ministro una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo emanato annualmente. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, con esclusione della produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. Sono ricompresi nelle attività e servizi di interesse generale l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la distribuzione, in coerenza con gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzo, di: a) opere cinematografiche prime e seconde di lungometraggio; b) opere cinematografiche di cortometraggio; c) opere cinematografiche espressione di tecniche sperimentali o che utilizzano nuove tecnologie.

4. Il programma annuale delle attività di cui al comma 3 è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. Le attività del programma annuale sono svolte entro l'anno di riferimento, salvo eventuali variazioni da comunicare al Ministro entro il semestre successivo alla chiusura dell'anno di riferimento. In quest'ultimo caso, tali attività possono essere realizzate entro la fine dell'esercizio successivo.».

2. All'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi soggetti selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.».

#### **Art. 6 Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive**

1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del registro nonché la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione.»; b) al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «Per le opere cinematografiche» sono inserite le seguenti: «e per le opere audiovisive».

2. È abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, resta in vigore il sistema previgente di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458.

2-bis. All'allegato 2 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, dopo il numero 446 è inserito il seguente:

«446-bis. Regio decreto-legge 1061 16/06/1938 Provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale Beni e attività culturali Artt. 12, 13, 14».

3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 7 Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori**

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, è costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti, il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo. Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approva lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, e che riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso, in particolare per assicurare che l'assetto organizzativo sia tale da garantire

efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento al nuovo IMAIE dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di mancata trasmissione al nuovo IMAIE della documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio.

2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile.

3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso.

3-bis. I dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.

Art. 7-bis Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia

1. Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, è dichiarato festa nazionale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi dell'Unità tecnica di missione di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772, sostiene, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri «150 anni dell'Unità d'Italia» e sentito il Comitato dei Garanti, le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le procedure amministrative per il compimento delle attività previste nel comma 2.

## **Art. 8 Abrogazioni**

[1. Restano in vigore esclusivamente gli articoli 23, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 42, 43 e 45 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

2. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «sentito il Dipartimento dello spettacolo» e le parole: «di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo» sono soppresse.

3. Sono abrogati:

a) il sesto e settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426;

b) il comma quarto dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, mentre al comma settimo del medesimo articolo 2 le parole: «dell'articolo 1, commi sesto e settimo» sono soppresse;

c) il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43;

d) l'articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) l'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

e-bis) il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93;

e-ter) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

**Art. 9 Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Ente Nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. Circolare n. 12 del 06/10/2010**

**Oggetto:** Decreto-legge del 30 aprile 2010 n. 64 convertito con legge 29 giugno 2010, n.100.

**Sommario:** *La presente circolare, che integra e sostituisce la Circolare n. 7 del 23 luglio 2010, modifica le disposizioni in tema di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini sulla base delle indicazioni pervenute dai Ministeri vigilanti. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti.*

Nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2010 è stata pubblicata la legge 29 giugno 2010, n. 100 di conversione del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64 recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo ed attività culturali".

La disposizione in oggetto, con l'art. 3, comma 7, apporta una serie d'interventi in materia previdenziale, con riferimento alle categorie dei ballerini e tersicorei, modificando le norme introdotte dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

## **1. Età pensionabile e sistema di calcolo.**

A decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64 successivamente convertito in legge 29 giugno 2010, n. 100, per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, l'età pensionabile è fissata, per uomini e donne, al quarantacinquesimo anno di età anagrafica.

Per i lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, per i quali si applica integralmente il sistema contributivo ovvero si applica il sistema misto, si attribuisce il coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età superiore. In particolare, l'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età. Il coefficiente di trasformazione relativo all'età superiore si applica

anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di pensione di vecchiaia vigente il decreto legge 30 aprile 2010, n. 64.

## **2. Finestre.**

Ai sensi dell'art. 12 legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per tutti coloro che matureranno i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico sarà conseguito trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Resta ferma la precedente disciplina, in tema di finestre, nei confronti di coloro che hanno maturato o matureranno i requisiti contributivi ed assicurativi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010 (art. 1, comma 5, lettere a) e b) della legge n. 247/2007- quattro finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti).

## **3. Ulteriori disposizioni.**

Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della citata legge n. 100/2010, ai lavoratori dello spettacolo, appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'età pensionabile, così come è stabilita dall'art. 3, comma 7 della legge n. 100/2010, è data facoltà di esercitare opzione per restare in servizio. Tale opzione, **che deve essere rinnovata annualmente**, deve essere inoltrata all'ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 100/2010 o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando, tuttavia, il limite massimo di pensionamento di vecchiaia, previsto dalla previgente disciplina, di anni **quarantasette** per le donne e di anni **cinquantadue** per gli uomini.

Si specifica che il **rinnovo dell'opzione**, già esercitata ai fini delle permanenza in servizio, potrà essere effettuato anche oltre il biennio successivo all'entrata in vigore delle disposizioni in oggetto, fermo restando il non superamento del limite dei 47 anni di età per le donne e dei 52 anni di età per gli uomini.

In particolare, chi ha compiuto o superato il 45esimo anno di età, sussistendo i requisiti per

il conseguimento del diritto a pensione e chi compirà il 45esimo anno di età, sussistendo i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione, entro il 1 dicembre 2010, dovrà aver presentato istanza entro il 31 agosto 2010.

Coloro che compiranno l'età per il conseguimento del diritto successivamente e fino al 30 giugno 2012, dovranno presentare istanza almeno tre mesi prima del compimento del 45esimo anno di età.

Coloro che eserciteranno l'opzione di cui sopra, dovranno presentare formale istanza direttamente presso l'Ufficio utenza pensioni di Roma, Via Nizza n. 152 ovvero presso gli Uffici interregionali e Sedi territoriali dell'Ente. L'istanza di opzione, inoltre, potrà essere trasmessa per posta, con raccomandata A/R, presso "ENPALS - Direzione Prestazioni previdenziali - Ufficio posizioni assicurative, riscatti e versamenti volontari" - Viale Regina Margherita n. 206, 00198 Roma - ovvero per posta certificata, all'indirizzo [enpals.direzione.prestazioni@pcert.enpals.it](mailto:enpals.direzione.prestazioni@pcert.enpals.it).

A tal fine potrà essere utilizzato lo schema di domanda allegato, reperibile anche sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "modulistica".

Sarà cura dell'Ente comunicare tempestivamente ai datori di lavoro le istanze di opzione presentate dagli interessati.

Il Direttore generale  
Massimo Antichi

ALLEGATO: omissis

***Sportivi dilettanti – è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni.***

Con la pubblicazione del decreto 3 novembre 2010, emanato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sembra essersi conclusa la vicenda, alquanto ingarbugliata, che si trascina dal lontano 2002. Le disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi costituivano, infatti, il tema dell'art.51 della legge n. 289 (legge Finanziaria 2003) nonché del DPCM 16 aprile 2008<sup>1</sup>.

Il DPCM prevede l'obbligo di stipulare una assicurazione nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, con le discipline sportive associate e con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Per sportivi dilettanti si intendono tutti i soggetti tesserati, nessuno escluso: giocatori/atleti, dirigenti e istruttori, che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico.

Il decreto specifica che la copertura assicurativa non raffigura un sistema di previdenza bensì costituisce esclusivamente un'assicurazione infortunistica.

Si intende infortunio indennizzabile unicamente l'evento che determina come conseguenza la morte o l'invalidità permanente, accaduto durante e a causa di svolgimento di attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva.

Per poter beneficiare della tutela assicurativa obbligatoria gli sportivi dilettanti sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento.

L'assicurazione non prevede limiti di età per gli assicurati ed è valida in tutto il mondo, a condizione che le attività sportive o le funzioni siano svolte nelle occasioni di eventi previste dai calendari e dal regolamento nazionale.

La tutela assicurativa è estesa anche al rischio in itinere.

I rapporti contrattuali, già sottoscritti dai soggetti obbligati ad assicurare gli sportivi, che siano ancora in essere alla data di entrata in vigore del DPCM 3 novembre 2010, conservano la loro efficacia fino alla naturale scadenza.

Riguardo la scelta della compagnia assicurativa, il decreto stabilisce i parametri di riferimento che le associazioni o società sportive devono utilizzare nella procedura di gara, modalità richiesta dal decreto per la scelta dell'assicuratore.

*M. Di Ruzza.*

---

<sup>1</sup> cfr. il n. 1/2 2008 del "Notiziario di Informazione Giuridica e giurisprudenziale" dell'Enpals.

**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Decreto 3 novembre 2010 (pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20/12/2010)**

**Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti.**

**Titolo I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Capo I**

**Soggetti assicurati**

**Art. 1**

Soggetti assicurati e soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione obbligatoria

1. L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto è stipulata nell'interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati «soggetti assicurati».
2. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, di seguito denominati «soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto:
  - a) per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico;
  - b) per dirigenti si intendono tutti i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;
  - c) per tecnici si intendono tutti i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico;
  - d) per infortunio si intende l'evento improvviso che si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, e produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

**Art. 2**

**Premio assicurativo**

1. Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.

**Capo II**

**Ambito di applicazione**

**Art. 3**

**Ambito di applicazione della tutela assicurativa**

1. L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati.
2. L'assicurazione opera a condizione che le attività di cui al comma 1 si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni.
3. L'assicurazione opera senza limiti di età e per il mondo intero, a condizione che le attività di cui al comma 1 siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purché definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.
4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento, che coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto assicurato, e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

**Capo II**

**Ambito di applicazione**

**Art. 4**

**Titolo per le prestazioni assicurative**

1. Per avere titolo alle prestazioni assicurative oggetto del presente decreto è necessario esse-

re tesserati in data certa antecedente all'infortunio.

Capo II  
Ambito di applicazione

Art. 5  
Infortuni indennizzabili

1. Sono indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l'invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall'infortunio.

Capo II  
Ambito di applicazione

Art. 6  
Condizioni per l'indennizzabilità dell'infortunio

1. L'indennizzo è corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. L'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

2. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fatto salvo quanto previsto per gli atleti disabili dall'art. 17.

3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva - indetta dalla Federazione Sportiva Nazionale o a cui partecipi la Società Sportiva previa approvazione da parte della Federazione di appartenenza per la quale il soggetto assicurato risulti tesserato - iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio.

Art. 7 Estensione della tutela assicurativa per gli allenamenti

1. L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia è accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione resa.

Art. 8  
Estensione della tutela assicurativa per il rischio in itinere

1. L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.

2. L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto del presente decreto ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

Art. 9  
Esclusione della tutela assicurativa

1. Fatta salva la previsione contrattuale di ulteriori cause di esclusione non in contrasto con le finalità del presente decreto, l'assicurazione non opera:

a) per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- b) per l'assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;
- c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.

### Capo III Prestazioni

#### Art. 10 Prestazioni assicurative

1. La prestazione assicurativa oggetto del presente decreto consiste:
  - a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro;
  - b) in caso di una invalidità permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui all'art. 11.
2. I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 13, nonché forme di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti e tecnici.

#### Art. 11 Criteri per la determinazione dell'indennizzo

1. In caso di invalidità permanente, la prestazione assicurativa consiste nella erogazione di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni» in allegato A) al presente decreto.
2. I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinano una invalidità permanente in misura inferiore al 10%. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l'indennizzo è dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.

#### Art. 12

#### Indennizzo per il caso di morte

1. La prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.
2. Qualora la morte interviene entro due anni dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.
3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'assicurato è vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.

#### Art. 13 Indennizzo per prestazioni aggiuntive

1. Sono dovute dall'assicuratore, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 15, le seguenti prestazioni aggiuntive, nei limiti e alle condizioni contrattualmente definiti:
  - a) nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;
  - b) al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età alla data dell'infortunio sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
  - c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;
  - d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa

diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;

e) nel caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate le relative spese documentate;

f) qualora l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

#### Capo IV

Scelta dell'assicuratore e pagamento del premio

##### Art. 14

Scelta dell'assicuratore

1. I soggetti obbligati scelgono l'assicuratore attraverso una procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, ed individuano, a tal fine, la misura dei premi assicurativi posti a base di gara, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contratto e delle peculiarità delle diverse discipline sportive. Alla procedura di gara, cui deve essere data pubblicità nelle forme di legge, sono invitati non meno di cinque concorrenti.

2. La procedura di cui al comma 1 è svolta dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva tenuto conto dei principi sanciti in materia di concorrenza e tutela del consumatore nei servizi assicurativi, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture.

3. Il CONI, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo sull'attività dei soggetti obbligati, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. A tal fine i soggetti obbligati danno comunicazione al CONI dell'espletamento delle procedure di gara e del relativo esito.

##### Art. 15

Pagamento del premio

1. Il pagamento del premio da parte dei soggetti assicurati è condizione di efficacia del tesseramento.

2. In caso di infortunio dell'assicurato, l'assicuratore provvede ad erogare la prestazione assicurativa anche in mancanza del versamento del premio da parte del soggetto obbligato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo indennizzato.

#### Titolo II

### PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA

#### Capo I

Prevenzione degli infortuni

##### Art. 16

Attività di informazione ed educazione

1. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per lo Sport, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentiti il CONI e il Comitato italiano paraolimpico, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e, avvalendosi anche dei soggetti obbligati, promuove campagne informative finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva.

2. Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni preventive.

3. Campagne informative devono essere altresì effettuate per dare adeguata informazione alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'esercizio della pratica sportiva.

##### Art. 17

Soggetti disabili

1. Con separato decreto, sentito il Comitato italiano paraolimpico, sono emanate speciali disposizioni per l'assicurazione obbligatoria dei soggetti disabili.

Art. 18

Disciplina transitoria

1. I rapporti contrattuali sottoscritti dai soggetti obbligati ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, si considerano efficaci fino alla naturale scadenza degli stessi.

2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, in occasione della stipula del nuovo contratto di assicurazione, i soggetti obbligati devono attenersi alle disposizioni ivi contenute.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 2010

Il Sottosegretario di Stato con delega allo Sport Crimi

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi

## Parte Terza

### Circolari e Direttive

**Lavoro occasionale di tipo accessorio nei parchi di divertimento- può essere retribuito anche con i voucher- chiarimenti del Ministero del Lavoro.**

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Risposta ad interpellò

**Fisco e sport - maggiori agevolazioni per sostegno a società e associazioni sportive dilettantistiche- risoluzione dell'Agenzia delle entrate.**

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa.

**Obblighi previdenziali per giovani calciatori e preparatori atletici - operativi sgravi contributivi per le società di calcio.**

E.N.P.A.L.S.- Circolare n. 16 del 09/11/2010

***Lavoro occasionale di tipo accessorio nei parchi di divertimento- può essere retribuito anche con i voucher- chiarimenti del Ministero del Lavoro.***

Il tema dell'utilizzo dei buoni lavoro, strumenti introdotti dalla riforma Biagi, è stato recentemente trattato da questa rivista a proposito della possibilità di retribuire con i voucher il lavoro degli assistenti sportivi steward<sup>1</sup> (cfr Notiziario n. 1/2010).

Il Ministero del Lavoro è stato nuovamente chiamato a pronunciarsi sull'argomento stato dall' Anevesp (Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti e parchi).

L'Associazione, in particolare, ha chiesto l'ammissibilità del lavoro accessorio nei parchi di divertimento, considerato che i lavoratori del settore dello spettacolo sono soggetti alla contribuzione Enpals.

Il Ministero del Lavoro- Direzione generale per l'attività ispettiva- ha dato risposta con l'Interpello n. 21/2010, ribadendo che è possibile avvalersi dei voucher per retribuire il lavoro accessorio prestato in tutte le tipologie di parchi di divertimento.

Ricordiamo che la tipologia del lavoro occasionale di tipo accessorio non è riconducibile alle forme contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, bensì rappresenta un'occupazione non contrattualizzata, che non dà vita a un rapporto di lavoro vero e proprio. I buoni lavoro, introdotti dalla riforma Biagi, si prestano a regolamentare quei rapporti di lavoro -frequentemente confinati nel lavoro nero- che soddisfano saltuariamente esigenze occasionali.

Il vantaggio per il datore di lavoro consiste nel beneficiare di prestazioni nella completa legalità, senza stipulare contratti di alcun tipo (consideriamo che la maggioranza dei parchi di divertimento nei tre mesi estivi registra un aumento dei dipendenti pari al 90%).

Dall'altro canto, per gli addetti, i buoni lavoro garantiscono tutele minime previdenziali e assicurative in quanto comprensivi di una piccola copertura previdenziale Inps nonché l'assicurazione all'Inail per eventuali incidenti sul lavoro; la retribuzione tramite l'utilizzo dei

voucher è apprezzata dai lavoratori (nella maggioranza dei casi sono liceali, studenti universitari o anche pensionati) in quanto non incide sullo status di disoccupato o inoccupato, è esente da imposizione fiscale e può essere agevolmente incassata alle Poste o presso i tabaccai autorizzati.

Nell'Interpello n. 21/2010 il Ministero chiarisce che l'applicazione delle regole sul lavoro accessorio prescinde dal fatto che le prestazioni dei lavoratori siano teoricamente assoggettabili al regime previdenziale dell'Enpals, sempreché sussistano le condizioni soggettive e oggettive fissate dalla legge.

Altra condizione necessaria, evidenzia il Ministero, è che la forma di lavoro subordinato deve essere svolta direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari.

*M. Di Ruzza*

<sup>1</sup> Cfr. nr. 1/2010 del "Notiziario di Informazione giuridica e giurisprudenziale" dell'Enpals.

**Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Direzione generale per l'attività ispettiva. Risposta ad interpello.**

**Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –lavoro accessorio nei parchi di divertimento.**

L'Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il pare di questa Direzione in merito alla possibilità di ricorrere all'utilizzo del lavoro accessorio nei parchi divertimento (acquatici, tematici, naturalistici e parchi avventura) nel caso in cui parte dei dipendenti sia assoggettabile alla contribuzione ENPALS.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

La platea dei prestatori di lavoro occasionale accessorio e la tipologia delle attività cui si applica l'istituto sono state ampliate da diversi interventi normativi, tra i quali si ricordano il D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) e, da ultimo, la L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010).

Le modifiche normative hanno comportato non solo l'ampliamento del campo di applicazione del lavoro accessorio dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, ma anche una maggior semplificazione nell'utilizzo dello stesso e dei c.d. buoni lavoro/voucher che, come noto, incorporano la copertura previdenziale e assicurativa del singolo lavoratore, il quale ha la possibilità, in tal modo, di integrare il suo reddito senza imposizioni fiscali e senza alcuna incidenza sul suo stato di disoccupato o inoccupato.

Ciò premesso va dunque osservato che il Legislatore, nell'individuare il campo applicativo del lavoro accessorio, non ha inteso introdurre limitazioni legate alla circostanza che la prestazione resa sia assoggettabile a contribuzione ENPALS, attesa peraltro la specificità della disciplina de quo che, come detto, ha individuato esclusivamente limiti soggettivi e/o oggettivi per l'utilizzo dei voucher.

In tal senso si ritiene pertanto che anche nei parchi divertimento, laddove sussistano le condizioni per l'applicazione del lavoro accessorio – ad esempio in applicazione dell'art. 70, comma 1 lett. e), del D.Lgs. n. 276/2003 ("qualsiasi settore produttivo (...) il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolar-

mente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università") – possa essere utilizzato tale strumento, senza che rilevi la circostanza secondo cui le prestazioni rese siano astrattamente assoggettabili a contribuzione ENPALS.

Si coglie tuttavia l'occasione per ribadire quanto già evidenziato dall'INPS, con circ. n. 88/2009, secondo cui "la natura di accessorialità comporta che le attività disciplinate dall'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione". Tale precisazione trova peraltro conferma nella circostanza secondo cui l'utilizzo del lavoro accessorio nell'ambito degli appalti è esplicitamente previsto solo con riferimento al servizio di stewarting negli stadi di calcio, atteso che il D.M. 24 febbraio 2010 (di modifica del D.M. 8 agosto 2007) ha previsto che "per lo svolgimento dei predetti servizi le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

***Fisco e sport - maggiori agevolazioni per sostegno a società e associazioni sportive dilettantistiche- risoluzione dell'Agenzia delle entrate.***

E' noto che per le società e le associazioni sportive dilettantistiche i corrispettivi erogati da sponsor, in denaro o in natura, costituiscono una buona parte degli introiti necessari per il finanziamento della loro attività. A questo proposito il legislatore è intervenuto prevedendo uno sconto fiscale per le imprese inserzioniste o sponsor: tale è infatti la ratio dell'art.90 della legge n. 289/2002 (legge Finanziaria 2003), diretta ad agevolare il settore del dilettantismo sportivo. Sono, infatti, integralmente deducibili dal reddito d'impresa i corrispettivi erogati in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, fino all'importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, in quanto costituiscono, per il contribuente erogante, spese di pubblicità. Per quanto riguarda il caso di versamenti superiori a 200.000 euro, L'Agenzia delle entrate ha avuto modo di esprimersi con la Risoluzione N. 57/E/2010, emanata in risposta alla consulenza giuridica, richiesta da una associazione, vertente appunto sull'individuazione del corretto trattamento fiscale dei corrispettivi erogati a favore dello sport dilettantistico.

La Risoluzione dell'Agenzia ha chiarito che l'art. 90 della legge n. 289/2002 non ha introdotto un limite massimo alla deducibilità integrale dai redditi di impresa delle somme corrisposte dagli sponsor, ma ha bensì individuato l'importo entro il quale opera una presunzione assoluta di spese di pubblicità. Oltre il limite annuo complessivo di 200.000 euro, l'eccedenza sarà eventualmente deducibile secondo le regole ordinarie previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), purché sussistano le seguenti condizioni: le somme erogate devono essere destinate alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e a fronte dell'erogazione deve esserci una specifica attività dei beneficiari, vale a dire siano presenti i requisiti richiesti per la costituzione di un rapporto contrattuale di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.

*M. Di Ruzza*

**Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa.**

**OGGETTO: Consulenza giuridica – IRES – Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d'impresa dei corrispettivi erogati in virtù di contratti di sponsorizzazione a società e associazioni sportive dilettantistiche in misura eccedente rispetto all'importo annuo di 200.000 euro**

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'ente ALFA evidenzia che in base all'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i corrispettivi erogati – fra l'altro – in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche costituiscono per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spese di pubblicità, come tali integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ciò premesso, l'ente istante chiede di sapere come debbano essere considerati, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa dell'erogante, “i corrispettivi eccedenti l'importo annuo di 200.000 euro” che siano erogati “a fronte di contratti, stipulati con società e associazioni sportive dilettantistiche, che presentino tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria”.

**SOLUZIONE INTERPRETATIVA  
PROSPETTATA**

ALFA ritiene che la disposizione recata dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, diretta a favorire il dilettantismo sportivo di modeste dimensioni, nell'introdurre una presunzione assoluta sulla natura dei corrispettivi versati alle società e associazioni sportive dilettantistiche fino ad un importo complessivo pari a 200.000

euro annui, non esclude che possano essere qualificati come spese di pubblicità, con conseguente deducibilità degli stessi ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, anche importi eccedenti l'anzidetta soglia, “laddove le somme erogate alle società e associazioni sportive dilettantistiche presentino tutti i requisiti di norma esistenti in un contratto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria (in particolare con riguardo alla sinallagmaticità delle prestazioni)”.

A sostegno della propria soluzione interpretativa, ALFA evidenzia, inoltre, che nel dettato normativo del citato art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 “non è dato riscontrare (...) alcun impedimento all'applicazione dei criteri ordinari di deduzione delle spese di pubblicità stabiliti dall'art. 108 del TUIR”.

**PARERE DELL'AGENZIA DELLE  
ENTRATE**

L'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che il corrispettivo, in denaro o in natura, erogato a favore di “società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario”, deducibile ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo (già art. 74, comma 2) del TUIR.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, con circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 è stato precisato, al paragrafo 8, che la stessa introduce, ai fini delle imposte sui redditi, una “presunzione assoluta” circa la natura delle somme corrisposte, fra l'altro, alle società e associazioni sportive dilettantistiche. In forza di detta presunzione, le somme di cui trattasi costituiscono, in ogni caso, nel limite d'importo annuo complessivamente non superiore ai 200.000 euro, spese di pubblicità in capo al soggetto erogante, integralmente deducibili dal reddito d'impresa

nell'esercizio in cui sono sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

La citata circolare n. 21/E del 2003 ha, altresì, precisato che, in base all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, la fruibilità dell'agevolazione in argomento è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante; a fronte dell'erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.

In sostanza, ricorrendo le anzidette condizioni, il soggetto che eroga le somme in argomento alle società ed associazioni sportive dilettantistiche nel limite annuo complessivo di 200.000 euro può beneficiare dell'integrale deducibilità dal reddito d'impresa prevista dall'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR per le spese di pubblicità e propaganda.

Da quanto sopra, considerata anche la ratio dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, diretta ad agevolare il settore delle società e associazioni sportive dilettantistiche - il quale trae la maggiore fonte di finanziamento dall'attività di sponsorizzazione - consegue che la previsione recata dallo stesso articolo non introduce un limite massimo all'integrale deducibilità dal reddito d'impresa delle somme corrisposte agli enti di cui trattasi, ma individua l'importo entro il quale dette somme costituiscono per presunzione assoluta spese di pubblicità.

Pertanto, nella circostanza in cui, come rappresentato nell'istanza di ALFA, il soggetto erogante versi alle società o associazioni sportive dilettantistiche un corrispettivo di ammontare superiore al limite annuo complessivo di 200.000 euro, l'eccedenza sarà eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.

Più in particolare, l'eccedenza in discorso sarà deducibile dal reddito d'impresa del soggetto erogante ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR a condizione, ovviamente, che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria.

Si precisa che ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa delle spese in argomento devono

altresì essere soddisfatti, secondo i principi generali recati dal TUIR all'art. 109, i requisiti della competenza, della certezza, quanto all'esistenza del costo, e dell'oggettiva determinabilità dello stesso, quanto al relativo ammontare, nonché dell'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

In merito al trattamento tributario applicabile alle somme di cui trattasi in capo alle società o associazioni sportive dilettantistiche destinatarie dei corrispettivi come sopra individuati, si precisa, infine, per completezza, quanto segue.

Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo d'imposta abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di favore recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, così beneficiando, fra l'altro, della determinazione agevolata del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi - attraverso l'applicazione all'ammontare dei proventi conseguiti del coefficiente di redditività pari al 3 per cento, aggiungendo l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali - e dell'applicabilità del regime speciale previsto agli effetti dell'IVA dall'art. 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché di disposizioni agevolative ai fini degli adempimenti contabili.

Pertanto, qualora le società ed associazioni sportive dilettantistiche che percepiscono le somme di cui trattasi in virtù di contratti di sponsorizzazione abbiano esercitato l'anzidetta opzione, tali somme - in quanto proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali da parte degli stessi enti - concorreranno alla determinazione del richiamato importo pari a 250.000 euro, il cui superamento implica la decadenza dai richiamati benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991, con conseguente applicazione del regime tributario ordinario previsto agli effetti delle imposte sui redditi e dell'IVA, sia per quanto riguarda la determinazione delle imposte che ai fini degli adempimenti contabili (cfr. risoluzione n. 123/E del 7 novembre 2006).

La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

### ***Obblighi previdenziali per giovani calciatori e preparatori atletici - operativi sgravi contributivi per le società di calcio.***

Si avviano finalmente le procedure per la concreta applicazione delle misure finalizzate alla promozione dello sport sociale giovanile.

A tale riguardo, occorre evidenziare che il Legislatore era intervenuto da tempo, introducendo agevolazioni per il gioco del calcio (in particolare sgravi contributivi e crediti di imposta) già prevedendole nella legge Finanziaria 2001 e confermandole con successiva normativa.

In merito si registra, da ultimo, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2003, n. 98 "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in tema di agevolazioni in favore di società sportive militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2".

In concreto tuttavia non era stata finora data attuazione alle provvidenze previste per lo sport giovanile: le agevolazioni non erano infatti decollate in quanto la lettura letterale delle norme comportava dubbi e incertezze sulla concreta applicazione delle disposizioni contenute nel citato decreto.

L'ENPALS, ente previdenziale interessato, è stato di conseguenza in grado di emanare disposizioni amministrative e istruzioni operative solo dopo aver a sua volta acquisito, nel corso dell'anno 2010, i chiarimenti forniti al riguardo dai competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ha provveduto pertanto a pubblicare la circolare n. 16 del 9 novembre 2010.

Le società sportive militanti nei campionati nazionali di prima e seconda divisione (ex C1 e C2) potranno beneficiare dello sgravio contributivo - calcolato a decorrere dal 1 gennaio 2001 - esclusivamente in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con giovanissimi calciatori e con i preparatori atletici; la misura dello sconto sulla contribuzione ENPALS dovuta è diversa a seconda delle due ipotesi di rapporto configurati dalla legge.

Per fruire del beneficio, si precisa tra le altre istruzioni fornite dalla circolare ENPALS

n.16/2010, le società di calcio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla stipula del contratto di lavoro, devono provvedere ad inviare apposita istanza, da inoltrare con lettera raccomandata alla Lega Calcio e Federazione Italiana Gioco Calcio.

**Ente Nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. Circolare n. 16 del 09/11/2010**

**Oggetto:** agevolazioni contributive a favore delle società di calcio professionistiche della 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> divisione.

**Sommario:** *Con la presente circolare vengono emanate le disposizioni amministrative preordinate alla attuazione dei benefici di natura contributiva nei confronti delle società di calcio professionistiche militanti nella 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> divisione che stipulano contratti di lavoro con giovani calciatori e con preparatori atletici ai sensi dell'art. 145, comma 13 della legge n. 388/2000.*

**1. Premessa**

L'art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 52, comma 86 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 4, comma 196 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, allo scopo di promuovere lo sport sociale giovanile, ha introdotto, fra l'altro, benefici di natura contributiva<sup>2</sup>, a favore delle società di calcio militanti nei campionati nazionali di 1<sup>a</sup> divisione, già serie C1, e di seconda divisione, già serie C2 (di seguito, per brevità, "società di calcio"), in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con:

- a) giovani calciatori di età compresa fra i quattordici ed i diciannove anni compiuti (di seguito, "giovane/i calciatore/i"). Nel caso in cui la società sportiva stipuli, con il giovane calciatore, il primo contratto professionistico, il limite di età è prorogato fino al ventiduesimo anno di età del calciatore medesimo;
- b) preparatori atletici.

In particolare, come specificato nell'ambito decreto attuativo delle citate disposizioni (D.M. 31 gennaio 2003, n. 98 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103), per ogni giovane calciatore, la sopra citata norma prevede uno sgravio contributivo mensile di importo pari a Euro 43,04, da applicare, in funzione della durata del rapporto di lavoro, fino ad un massimo di Euro 516,46 nel corso dell'anno solare (Euro 43,04 x 12) e sino a concorrenza dell'ammonta-

re di contributi riferito a ciascun giovane calciatore. Al riguardo, si sottolinea che lo sgravio contributivo si applica in relazione alla durata del rapporto di lavoro. Pertanto, la società di calcio che, nel corso dell'anno solare, instaura un rapporto di lavoro della durata di 6 mesi (es. da luglio a dicembre) usufruisce della riduzione dei contributi previdenziali in ragione di Euro 43,04 per ogni mese, per un totale di Euro 258,24, sino a concorrenza dei contributi dovuti per ciascun giovane calciatore.

Dal momento che, in base alla norma, destinatarie delle agevolazioni di cui si tratta sono le società di calcio, detti benefici contributivi, come anche quelli per i preparatori atletici, si applicano esclusivamente alla quota di contributi a carico del datore di lavoro.

Per i preparatori atletici, la sopra citata norma prevede la riduzione dei contributi previdenziali dovuti in misura pari al 3% dell'ammontare totale dei contributi medesimi. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'agevolazione si applica all'ammontare totale dei contributi dovuti e non alla misura dell'aliquota contributiva. Pertanto, se si ipotizza un importo della retribuzione mensile pari a Euro 2.400,00, l'ammontare dei contributi dovuti in assenza di agevolazione è pari a Euro 792,00 (Euro 2.400,00 x 33%). L'agevolazione di cui si tratta è, in tal caso, pari a Euro 23,76 (Euro 792,00 x 3%), da applicare - si ribadisce - integralmente sulla quota di contributi a carico del datore di lavoro.

Dette agevolazioni sono finanziate, sino ad esaurimento del relativo stanziamento, da un contributo di natura straordinaria stabilito dalla legge istitutiva in misura pari a Euro 10.329.137,98. Dette risorse sono state trasferite al C.O.N.I., al quale competono le attività istruttorie finalizzate al riconoscimento dei benefici contributivi in discorso, la cui gestione è stata delegata alla F.I.G.C.. La concessione delle predette agevolazioni è subordinata all'osservanza dei contratti di lavoro tipo di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché alla sussistenza del regolare assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria in materia previdenziale.

**2. Modalità di applicazione dei benefici contributivi**

<sup>2</sup> Per completezza, si ricorda che la norma in argomento ha introdotto, per le stesse finalità, anche benefici di natura tributaria sotto forma di credito di imposta.

Le modalità di applicazione dei sopra citati benefici contributivi sono state stabilite con il citato D.M. 31 gennaio 2003, n. 98 del Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'analisi del tenore letterale del predetto decreto ha, peraltro, evidenziato una serie di profili di dubbia interpretazione che non hanno consentito di dare attuazione ai benefici contributivi in oggetto.

Con gli interventi interpretativi operati dai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 25 marzo 2010 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 20 gennaio 2010 sono stati forniti i chiarimenti necessari per dare attuazione ai benefici contributivi in oggetto. Pertanto, con la presente circolare, vengono dettate le relative istruzioni operative.

Sulla base di quanto previsto dal citato decreto ministeriale n. 98/2003, ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi in oggetto, le società di calcio sono tenute a presentare apposita istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in duplice copia, alla F.I.G.C. (giusta delega rilasciata dal C.O.N.I. il 25 febbraio 2002) ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico, da compilare utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito web della Federazione Italiana Giuoco Calcio ([www.figc.it](http://www.figc.it)) e della predetta Lega Italiana Calcio Professionisti ([www.lega-pro.com](http://www.lega-pro.com)). La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante delle società, deve essere redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato D.M. n. 98/2003.

Le società di calcio sono tenute a presentare detta istanza entro trenta giorni dalla stipula del/dei contratto/i di lavoro interessato/i dai benefici contributivi in oggetto. Al riguardo, come chiarito dai competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, detto termine assume carattere perentorio, pertanto la presentazione dell'istanza decorso il termine dei trenta giorni dalla data di stipula del contratto di lavoro, comporta la decadenza dal diritto ai benefici contributivi di cui si tratta.

La F.I.G.C. entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verificati i requisiti di completezza della medesima, nonché di regolarità contributiva della società di calcio in sede di iscrizione al campionato in corso ed accertata la sussistenza delle disponibilità finanziarie, comunica ai soggetti istanti l'autorizzazione all'utilizzo dei

benefici contributivi, ovvero, se del caso, il diniego dei benefici medesimi. L'autorizzazione della F.I.G.C. viene rilasciata per la durata del/i rapporto/i di lavoro interessato/i dallo sgravio contributivo, fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso.

La società di calcio, acquisita la predetta autorizzazione, opera l'utilizzo dei benefici contributivi a partire dal mese di competenza successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto di lavoro. Il diritto allo sgravio contributivo viene meno a partire dal mese successivo alla data di eventuale cessazione del rapporto di lavoro o di modifica del relativo contratto.

Pertanto, ai fini del diritto ai predetti benefici contributivi, devono sussistere congiuntamente i seguenti presupposti:

- a) l'iscrizione della società di calcio ai campionati di 1<sup>a</sup> divisione o di 2<sup>a</sup> divisione. Al riguardo, sulla base delle interpretazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si fa presente che il passaggio della società di calcio ad un campionato diverso da quelli sopra indicati ovvero la cessazione dell'attività professionistica per qualsiasi motivo comporta il venire meno del diritto ai benefici contributivi a partire dalla data in cui la società di calcio non fa più parte dell'organico dei predetti campionati di 1<sup>a</sup> o di 2<sup>a</sup> divisione, ancorché la F.I.G.C. abbia rilasciato l'autorizzazione all'utilizzo dei benefici medesimi a valere per periodi successivi;
- b) la stipula di contratti di lavoro della società di calcio con giovani calciatori di età compresa fra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, ferma restando la menzionata proroga del predetto limite superiore di età fino a ventidue anni nel caso in cui si tratti del primo contratto professionistico, e/o con preparatori atletici. Al riguardo, si fa presente che, detto requisito anagrafico deve sussistere all'atto della stipula del contratto di lavoro. Pertanto, in caso di superamento del requisito anagrafico nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'agevolazione continua a sussistere sino al termine del contratto di lavoro medesimo;
- c) la conformità dei contratti dei giovani calciatori ai contratti di lavoro tipo di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91;
- d) la presentazione dell'istanza entro trenta giorni dalla data di stipula del/dei contratto/i di lavoro interessato/i dai benefici contributivi in oggetto, termine che, come già evidenziato as-

sume carattere perentorio, pena la decadenza dal diritto ai benefici contributivi di cui si tratta;

e) la regolarità nell'assolvimento degli obblighi contributivi in materia di previdenza obbligatoria. Al riguardo, la condizione di regolarità contributiva è valutata sulla base delle specifiche del D.M. 24 ottobre 2007 del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, che disciplina il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), con particolare riguardo agli articoli 5 e 8 del citato decreto, e delle correlate disposizioni amministrative. Si fa presente che l'accertamento in ordine allo stato di regolarità contributiva, come richiesto dall'art. 6 del D.M. 31 gennaio 2003, n. 98 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, viene condotto sulla base delle risultanze del procedimento di controllo effettuato dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (COVISOC) con la collaborazione dell'ENPALS, in sede di iscrizione delle società di calcio ai campionati professionistici ovvero nel corso dello svolgimento dei campionati medesimi. Pertanto, per poter essere ammesse ai benefici contributivi di cui alla presente circolare le società di calcio dovranno risultare in regola con gli adempimenti contributivi in materia di previdenza obbligatoria in relazione al procedimento di controllo svolto alla data immediatamente precedente quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione ai citati benefici contributivi<sup>3</sup>. Detta condizione di regolarità contributiva dovrà continuare a sussistere in relazione ai successivi procedimenti di controllo, pena la decadenza dal diritto ai benefici contributivi a partire dal mese di competenza dell'accertamento dell'irregolarità contribuiva da parte della COVISOC;

<sup>3</sup> Allo stato, sulla base delle vigenti norme adottate dal Consiglio Federale della F.I.G.C., in relazione al medesimo campionato, i procedimenti di verifica della regolarità contributiva delle società di calcio vengono effettuati quattro volte. In particolare, nell'ambito del primo controllo, valido ai fini dell'iscrizione delle società di calcio al campionato, viene accertata la regolarità contributiva al 30 giugno con riguardo al versamento dei contributi previdenziali di competenza sino ad aprile. Nell'ambito dei successivi controlli, realizzati nel corso dello svolgimento del campionato, viene accertata la regolarità contributiva al 15 novembre, al 15 febbraio ed al 15 maggio con riferimento al versamento dei contributi previdenziali di competenza sino rispettivamente a settembre, dicembre e marzo.

f) la sussistenza delle disponibilità finanziarie stanziata dall'art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

### **3. Istruzioni operative**

Sul piano operativo, le società di calcio che usufruiscono dei benefici contributivi di cui alla presente circolare sono tenute ad indicare, in sede di denuncia contributiva mensile, le agevolazioni contributive come di seguito illustrato.

Per i giovani di serie, nel campo codice agevolazione della posizione assicurativa interessata, è necessario indicare il codice 1A, corrispondente ad un abbattimento dei contributi previdenziali dovuti nella misura di Euro 43,04. Laddove l'autorizzazione della F.I.G.C. non sia intervenuta in tempo utile per usufruire dello sgravio contributivo a partire dal mese di competenza successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto di lavoro, lo sgravio va applicato nel mese di competenza successivo a quello della data di autorizzazione recuperando le somme relative agli sgravi contributivi dei periodi pregressi, indicando nel campo codice agevolazione della posizione assicurativa interessata uno dei seguenti codici:

- codice 2A per il recupero di un mese pregresso (corrispondente ad un abbattimento dei contributi previdenziali dovuti nella misura di Euro 86,08);
- codice 3A per il recupero di due mesi pregressi (corrispondente ad un abbattimento dei contributi previdenziali dovuti nella misura di Euro 129,12);
- codice 4A per il recupero di tre mesi pregressi (corrispondente ad un abbattimento dei contributi previdenziali dovuti nella misura di Euro 172,16);
- codice 5A per il recupero di quattro mesi pregressi (corrispondente ad un abbattimento dei contributi previdenziali dovuti nella misura di Euro 215,20);
- codice 6A per il recupero di cinque mesi pregressi (corrispondente ad un abbattimento dei contributi previdenziali dovuti nella misura di Euro 258,24).

Per i preparatori atletici è, invece, sufficiente indicare nell'apposito campo della denuncia, denominato "codice agevolazione" il codice PX. In tal caso, la procedura di calcolo dei contributi dovuti effettua un abbattimento dei con-

tributi previdenziali dovuti in misura pari al 3% del loro importo.

Si fa presente che, ai fini dell'utilizzo dei predetti codici agevolazione, è necessario che le denunce contributive siano rigorosamente presentate entro i termini fissati dalle vigenti norme, vale a dire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza della denuncia. Pertanto, a titolo di esempio, in relazione alla denuncia contributiva di competenza del mese di dicembre 2010, l'utilizzo dei predetti codici agevolazione è subordinato alla presentazione della denuncia medesima entro il 25 gennaio 2011.

Al fine di assicurare il corretto utilizzo dei benefici contributivi in oggetto, l'ENPALS trasmetterà alla F.I.G.C., entro il 30 aprile di ogni anno l'elenco delle società di calcio che, nel corso dell'anno precedente, risultano aver usufruito dei benefici contributivi, con evidenza dei relativi importi e di ogni elemento utile per consentire lo svolgimento delle opportune operazioni di controllo. Sulla base di tale rendicontazione, debitamente assestata, la F.I.G.C., avendo cura di adottare le opportune misure di stima dei benefici in corso di autorizzazione in prossimità dell'integrale utilizzo dello stanziamento di legge, trasmetterà la rendicontazione stessa al C.O.N.I., che, a sua volta opererà il trasferimento, all'ENPALS, delle risorse finanziarie corrispondenti all'importo dei benefici contributivi usufruiti nel corso dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i benefici contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 fino al mese di competenza di emanazione della presente circolare, la F.I.G.C. fornirà all'ENPALS l'elenco delle società di calcio autorizzate ad usufruire dei benefici medesimi, con evidenza del relativo importo e di ogni altro elemento utile per operare gli opportuni controlli, ad esito dei quali l'ENPALS trasmetterà ad ogni società di calcio avente diritto ai benefici in discorso le indicazioni necessarie per l'utilizzo dell'eventuale credito contributivo maturato. Anche per il passato, in linea con i principi generali sopra delineati, ai fini della sussistenza della regolarità contributiva, farà fede l'avvenuta iscrizione della società di calcio ai campionati di 1<sup>a</sup> divisione, già serie C1, o di 2<sup>a</sup> divisione, già serie C2. La F.I.G.C., una volta acquisiti dall'ENPALS i dati relativi all'importo dei benefici contributivi riconosciuti alle società di calcio, comunicherà al

C.O.N.I. l'importo delle somme da trasferire all'ENPALS entro il 30 novembre 2010.

Il Direttore generale  
Massimo Antichi

[illegible]

## Appunti

[illegible]



